

IND

L.R. 14/2009 come modificata con la l.r. 5/2019. Primo periodo:

Art. 3

Interventi straordinari di ampliamento.

1. Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali o misti (4) limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m³, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, a residenza e/o (5) a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, [con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1444/1968] (6) possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³. (7)

Proposta di modifica al solo primo periodo:

Art. 3

Interventi straordinari di ampliamento.

1. Possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici residenziali, nonché gli edifici non residenziali o misti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m³, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, a residenza e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1444/1968.

depositato alle scorse del 12.02.2020
me

INU

Art. 4

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti (12) con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, (13) ovvero residenziali, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, (14) ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.(15) . (16)

Proposta di modifica al solo primo periodo:

Art. 4

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali o misti con realizzazione (fino ad un volume massimo esistente di 20.000 mc) di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati, ovvero residenziali, e/o a usi strettamente connessi con le residenze, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) e D) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968, a meno che non siano individuati all'interno di aree oggetto di apposite varianti ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, che giustificano l'utilizzo della presente norma (anche attraverso convocazione di apposita conferenza di servizi).

depositedo nelle sedute del 4 e 02-2020
YDC